

COMUNE DI BORORE

(Provincia di Nuoro)

R E G O L A M E N T O

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE

RACCOLTE DIFFERENZIATE

Il presente regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.09.2004 con atto n. 35

E' stato affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, contestualmente alla delibera di approvazione.

E' entrato in vigore il giorno 23.10.2004.

Non essendo pervenuto alcun rilievo il presente regolamento è esecutivo a tutti gli effetti.

Borore,

IL SEGRETARIO COMUNALE

-
- ❖ TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
 - ❖ TITOLO II – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
 - ❖ TITOLO III – NORME GENERALI
 - ❖ TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO
 - ❖ TITOLO V – GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
 - ❖ TITOLO VI – GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
 - ❖ TITOLO VII – RAPPORTI CON L’UTENZA E ASSOCIAZIONI
 - ❖ TITOLO VIII – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
 - ❖ TITOLO IX – SERVIZI ACCESSORI
 - ❖ TITOLO X – ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI
 - ❖ TITOLO XI – ZONE SENZA REGIME DI PRIVATIVA
 - ❖ TITOLO XII – TRASPORTO DEI RIFIUTI
 - ❖ TITOLO XIII – GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
 - ❖ TITOLO XIV – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE E TASSA /TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
 - ❖ TITOLO XV – VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Borore, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 22/1997, conformemente ai principi e disposizioni contenute nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore; disciplina inoltre la distinta ed adeguata gestione degli altri rifiuti rispetto ai rifiuti urbani.

Articolo 2 - Definizioni

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:

- a) **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- b) **RACCOLTA**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
- c) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
- d) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) **CERNITA**: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- f) **RECUPERO**: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- g) **TRASPORTO**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- h) **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- i) **SMALTIMENTO FINALE**: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente Regolamento:

- costituisce attività di pubblico interesse;
- deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
- privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
- si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella

produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2.La gestione dei rifiuti riguarda in particolare:

- a) Lo spazzamento del suolo eseguito in modo da asportare e tenere sgombrare da detriti, fogliame, polvere, rottami e simili giacenti sulle strade e aree pubbliche e sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico ;
- b) La pulizia delle strade, piazze ed aree pubbliche, viali alberati e giardini pubblici, aree private ad uso pubblico, dei marciapiedi e di quanto altro definito negli allegati al contratto;
- c) Il lavaggio e disinfezione di alcune strade e la asportazione dei rifiuti e del terriccio dalle griglie, caditoie, pozzetti e bocchette di scarico delle acque piovane;
- d) La raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani provenienti da insediamenti civili in genere;
- e) La raccolta differenziata per le frazioni merceologiche per cui la stessa è attivata e prevista nella deliberazione di giunta comunale n° 1 del 08/01/2002;
- f) Servizio di sgombero neve;

3. La regolamentazione dell'apposita tariffa di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 22/1997 è stabilita con apposito Regolamento municipale.

Articolo 4 - Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani il Comune di Borore si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

2. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Articolo 5-Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene presso un impianto di smaltimento, autorizzato dalla Regione.

4. Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia ed alla Regione.

5. Qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente che interessano il solo ambito del territorio comunale il Sindaco può ordinare od

autorizzare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento così come stabilito nel Decreto 22/97 sono classificati come **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 8;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) ;

2. Ai fini della massima chiarezza si descrivono alcune categorie di rifiuti urbani :

a) Rifiuti urbani domestici:

Comprendono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, con esclusione perciò di quelli derivati da attività artigianali e di servizi.

b) Rifiuti urbani non domestici:

Sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della normativa vigente.

c) Rifiuti urbani abbandonati:

Sono i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle rive dei corsi d'acqua;

d) Rifiuti urbani verdi:

Sono costituiti dal materiale vegetale derivato da operazioni di manutenzione, potatura e sfalcio di aree verdi pubbliche, da aree verdi private pertinenti a civili abitazioni quando non ottenuto da ditte o imprese di servizio ;

e) Rifiuti cimiteriali:

Si distinguono gli specifici resti provenienti da esumazioni ed estumulazioni : cimiteriali per i quali si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285 del 10.09.90

f) Beni durevoli (ingombranti domestici):

Con tale termine s'intendono oggetti e beni durevoli d'uso comune, quali elettrodomestici, strumenti informatici, mobilio, articoli di arredamento in genere, dei quali il detentore intende disfarsi che, singolarmente presi, a causa delle loro dimensioni o del loro peso, creano difficoltà di collocamento e raccolta nei normali contenitori pubblici. Essi devono derivare da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

g) Rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate o specifiche finalizzate al recupero di materiali o energia

h) Rifiuti urbani dannosi alla salute e all'ambiente

Sono inoltre individuati ulteriori rifiuti che, se pur originati da civili abitazioni e quindi urbani, possono causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o per la salute, quali, ad esempio:

- pile e batterie esaurite;
- prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti;
- prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" ;
- siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche;
- accumulatori al piombo per autotrazione esauriti;
- oli minerali usati;
- oli vegetali e grassi animali esausti;
- elettrodomestici contenenti gas dannosi all'ozono stratosferico

i) Rifiuti urbani pericolosi

Si tratta di rifiuti individuati nell'elenco dell'allegato D del D. Lgs. 22/97 che sono stati rinvenuti nelle attività di pulizia delle aree pubbliche, delle rive dei corsi d'acqua.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D", sulla base degli allegati "G", "H" ed "I", del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono da considerarsi rifiuti speciali gli imballaggi terziari al termine del loro uso, ossia i materiali adibiti a contenere determinate merci al fine di facilitarne la manipolazione ed il trasporto fino al punto vendita, che non vengono acquistati dal consumatore.

TITOLO II

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Articolo 7-Criteri generali e norme di esclusione

1. Si distinguono due finalità di assimilazione :

a) per la raccolta, il recupero o lo smaltimento nel circuito dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti) ;

b) per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai fini dello smaltimento).

2. Sono esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che sono individuati nell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'allegato D al D Lgs. 22/1997.

Articolo 8-Rifiuti speciali assimilati agli urbani a tutti gli effetti

1. L'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo di cui al prossimo punto 2 ed uno quantitativo di cui al punto 3. In virtù dell'art. 7, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 22/1997, è competenza del Comune stabilire l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d).

2. Requisito qualitativo

possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità,

a) i rifiuti derivati da attività agricole, agro-industriali, artigianali, commerciali, di servizio, di cui di cui all'art. 7 comma 3, lettere a), d), e) ;f) del D. Lgs 22/97

b) rifiuti sanitari

- derivanti da strutture pubbliche e private , individuate ai sensi del D. Lgs 30.12.992 n° 502 e s.m.i. che svolgano attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 , n°833;
- elencati all'art. 2 lettera g del D.P.R. 15/07/2003 n° 254

c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali scassori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali e di servizi, agricole ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'art. 7, comma 3 lettera c) del D. Lgs 22/1997.

purchè appartenenti ad una delle seguenti categorie merceologiche:

- imballaggi primari e secondari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;

- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento ;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali;
- Accessori per l'informatica;

3. Requisito quantitativo

La qualificazione di assimilato all'urbano di un rifiuto speciale rispondente al precedente punto è subordinata al rispetto di due soglie quantitative, una annua ed una giornaliera, da parte del soggetto produttore. Ciò consente di dimensionare opportunamente il servizio di raccolta tenendo conto del suo carattere continuativo e delle necessità organizzative.

a) Soglia quantitativa annuale: fissata in 1 tonnellata/anno, ovvero 10 metri cubi/anno. Tale livello è comparabile alla quantità media di rifiuti prodotti da un nucleo familiare di medie dimensioni.

b) Soglia quantitativa giornaliera : fissata in 10 kg/giorno ovvero 0,1 metri cubi/giorno.

Nel rispetto delle soglie quantitative suddette i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al Soggetto Gestore del servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione, oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di recupero di materiali o energia.

Articolo 9-Rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento

1. L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale

ad un impianto destinato ai rifiuti urbani. Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui all'art. 8, punto 2. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

Articolo. 10-Procedure di accertamento

1. Tenuto conto della localizzazione delle attività economiche, delle loro tipologie e delle soglie assolute e relative, il Soggetto Gestore predisporrà adeguatamente il servizio pubblico di raccolta. Le procedure di accertamento per la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti, possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:

- a) sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte della attività economica alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
- b) in seguito a monitoraggio, da parte del Soggetto Gestore, del grado di riempimento dei contenitori pubblici inerenti la sede della attività produttrice di rifiuti;
- c) su richiesta della attività stessa.

2. La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è coordinata dal Soggetto Gestore del servizio pubblico. Gli Uffici comunali competenti si impegnano a mettere a disposizione di quest'ultimo tutta la documentazione tecnico amministrativa disponibile, nel rispetto della Legge n. 675 del 31.12.1996, e autorizzano il Soggetto Gestore a richiedere alle attività economiche tutte le notizie relativamente a:

- a) ramo di attività dell'azienda;
- b) specificazioni sull'attività svolta;
- c) caratteristiche quali e quantitative dei rifiuti prodotti;
- d) destinazioni dei rifiuti prodotti;
- e) superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
- f) documentazione disponibile (Autorizzazioni, Modello Unico Dichiarazione ambientale, ecc.)

3. I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolanti al fine di stabilire:

- a) modi e metodi con i quali l'attività economica dovrà conferire i rifiuti prodotti;
- b) il calcolo per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti, quando questa verrà applicata.

TITOLO III NORME GENERALI

Articolo 11 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

1.1) per "**rifiuto**" si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

1.2) per "**produttore**" si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

1.3) per "**detentore**" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

1.4) per "**gestione**" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

1.5) per "**deposito temporaneo**" si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorpbenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm;

b) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;

c) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;

d) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

e) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

1.6) per "**bonifica**" si intende ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.

1.7) per "**messa in sicurezza**" si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

1.8) per "**compost da rifiuti**" si intende il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

1.9) per "**frazione umida dei rifiuti**" si intende la parte organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potatura di giardinaggio;

1.10) per "**frazione secca dei rifiuti**" si intende la parte dei rifiuti e rifiuti di imballo costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc...;

1.11) per "**isole ecologiche attrezzate**" si intendono le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali;

1.12) per "**rifiuti speciali recuperabili**" si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

Articolo 12 - Competenze del Comune

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento attraverso una delle modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali previste dall'art. 113 del D. Lgs 267/2000, e dall'art. 23 del D. gs 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni (Ambiti territoriali ottimali).

2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) la modalità del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti di esumazione ed estumulazione di cui all'art 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Sono, comunque, considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle

strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione o pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;

b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;

c) sollecita opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire il recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

4. Il Comune attiverà le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiale e/o energia al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

5. E', inoltre, di competenza del comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinanti.

6. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

7. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia di appartenenza tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

8. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'art. 22, comma 11 del D. Lgs 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

9. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti negli art.li 1 e 2 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni.

10. Il Comune tramite il Gestore del Servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti e degli imballaggi, di cui ai TITOLI II e III del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale vigente.

Articolo 13 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione

d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta

b) in caso di conferimento dei rifiuti ai soggetti autorizzati alle attività di recupero e di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario.

Articolo 14 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;

2. Le ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente e al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;

3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

Articolo 15 - Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. Non viene considerato abbandono di rifiuti:

- Il deposito delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "PORTA A PORTA" nei tempi e nei modi regolati dal Comune all'atto dell'attivazione della modalità di raccolta;
- Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
- Il deposito in strutture per il riciclaggio (compresi quelli della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, cioè verde ed umido come definiti al precedente art. 3, tramite compostaggio domestico o forme equivalenti) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

3. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le

operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso tale termine procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 16 - Bonifica

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.

A tal fine:

a) deve essere data notifica entro quarantotto ore al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario ed ambientale della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza;

Articolo 17 - Gestione ambiti territoriali ottimali

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comune di Borore, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene, organizza la gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità.

TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO

Articolo 18 - Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

- Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, indicate negli allegati al contratto, a seguito delle seguenti operazioni:
 - a) conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle vie, piazze e sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nelle aree adibite a mercato e in ogni altro luogo stabilito negli allegati al contratto;
 - c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
- Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- Smaltimento, come indicato dal D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 19 - Zone in cui si effettua il servizio

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento delle strade, il servizio di sgombero neve e di spargimento delle miscele antigelo sono effettuati nelle zone del territorio comunale stabilite con apposito provvedimento del Comune ;

2. L'estensione ad altre zone è disposta con ordinanza del Sindaco in correlazione con l'aumento delle strade o della popolazione residente o in dipendenza delle accresciute esigenze turistiche, economiche, igieniche della zona.

Articolo 20 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di appalto o di Servizio.

2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

3. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale, come stabilito negli allegati al contratto di appalto o di servizio, e viene di norma effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, salvo i casi in cui, per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate, vengano adottate soluzioni diverse. Si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con sistemi porta a porta.

4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, in un'ottica di economicità ed efficienza.

Articolo 21 - Conferimenti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

2. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti

3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.

4. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi ed i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

5. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo specifico.

Articolo 22 - Contenitori per la raccolta

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita.

2. Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e accettati dall'Amministrazione Comunale.

3. Tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura ed è dotato di segnaletica conforme a quanto previsto dalla Circ. M.I.L.P.P. n. 1270 del 22/4/85 e dal D.P.R. 16/12/92 art. 684.

5. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i privati cittadini possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

7. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

8. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

Articolo 23 - Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il Gestore del Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le cadenze contrattuali, e, comunque, almeno una volta alla settimana nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e, almeno, una volta al mese nei restanti mesi. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3. Il Gestore del Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Articolo 24 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 20 ed in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal contratto di appalto o di servizio.

2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 25 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

2. I punti di sosta fissati dal gestore del servizio devono essere scelti in modo da limitare il disturbo per la cittadinanza e non costituire intralcio alla circolazione stradale.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni

concesse dall'Amministrazione Comunale relative:

- alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

4. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

5. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

Articolo 26 - Divieto di accesso alle proprietà private

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere senza autorizzazione, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni e/o cortili privati, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo di norma senza accedere alle proprietà private.

Articolo 27 - Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti urbani può essere effettuato:

- utilizzando i contenitori installati;
- mediante il deposito degli stessi nei modi stabiliti nel sistema di raccolta **PORTA A PORTA**;

2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.

3. I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori devono prestare particolare attenzione per evitare che eventuali frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al Servizio di raccolta.

Articolo 28 - Usi vietati

1. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitano la dispersione.

2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani, i rifiuti urbani pericolosi e quelli speciali, quelli speciali pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.

3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento delle capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Gestore del Servizio.

Articolo 29 - Periodicità di raccolta

- 1.** In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, nei giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco potrà con propria ordinanza fissare i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.
- 2.** Nelle zone servite con cassonetti, il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati nel periodo invernale tutti i giorni feriali con articolazione dell'orario di Servizio in un turno, con inizio alle ore 6,00;
- 3.** Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo la periodicità giornaliera di cui al presente articolo può essere intensificata con ordinanza sindacale motivata.

TITOLO V GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Articolo 30 - Raccolta differenziata

1. Il Comune individua la raccolta differenziata dei rifiuti come sistema obbligatorio, per le utenze cittadine, di separazione dei rifiuti derivanti da imballaggi e degli altri indicati di seguito, finalizzato al riciclo per la produzione di nuovi beni e di energia;

2. Devono essere raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi le seguenti frazioni di rifiuti:

A) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi:

- a1) ingombranti metallici
- a2) ingombranti legnosi
- a3) ingombranti vari
- a4) beni durevoli per uso domestico
 - a4.1) frigoriferi, surgelatori e congelatori
 - a4.2) frazione umida
 - a4.3) lavatrici e lavastoviglie
 - a4.4) condizionatori d'aria
- a5) rifiuti di beni in polietilene
- a6) frazione umida
 - a6.1) scarti di cucina e attività di ristorazione
 - a6.2) scarti di attività orto-frutta
- a7) frazione secca, rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti
 - a7.1) sacco del secco
 - a7.2) cassonetto del secco
- a8) alluminio
- a9) carta
- a10) metallici ferrosi
- a11) legno
- a12) plastica
- a13) vetro

a14) tessuti

a15) farmaci

B) Rifiuti urbani esterni

b1) rifiuti di sfienamento estivo delle vie o aree pubbliche

b2) rifiuti vegetali

b2.1) scarti di potature

b2.2) sfalci e foglie

C) Rifiuti Urbani Pericolosi

c1) pile

c2) farmaci scaduti contenenti citotossici e citostatici

c3) prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "TV" e/o "Xn" e/o "Xi"

c4) vernici, inchiostri, adesivi

c5) solventi

c6) prodotti fotochimici

c7) pesticidi

c8) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

c9) pneumatici

c10) accumulatori al piombo

c11) oli minerali esausti

D) Rifiuti provenienti da attività del <<fai da te domestico>>

d1) inerti, manufatti, ceramici

E) Rifiuti di imballaggio

e1) carta

e2) legno

e3) metalli

e4) plastica

e5) vetro

e6) tessuti

F) Altri rifiuti con gestione differenziata

- f1) teli plastici di uso agricolo (serre, paciamature)
- f2) contenitori di fitofarmaci, fertilizzanti
- f3) supporti informatici
- f4) oli e grassi vegetali ed animali esausti
- f5) piccoli elettrodomestici
- f6) lampade esauste
- f7) rullini fotografici

4. Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato:

a) Ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale destinato, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida della Regione.

b) E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, o delle altre modalità indicate dal gestore del Servizio.

c) E' altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.

Articolo 31 - Norme specifiche per la raccolta differenziata

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla CE, dalle leggi nazionali, dal Piano Regionale e Provinciale di gestione dei rifiuti, della scheda progetto e sulla base degli accordi di programma con il Conai, il gestore del servizio definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di :

- riutilizzo e recupero dei materiali;
- protezione della salute e dell'ambiente;

2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in base alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.

3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.

4. Si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con la modalità di raccolta **PORTA A PORTA**, con particolare riferimento alle frazioni cartacee e agli imballaggi primari in genere, alle frazioni organiche, alla frazione verde. Le modalità operative del sistema di raccolta **PORTA A PORTA** e le prescrizioni connesse all'attuazione del servizio verranno definite con apposito provvedimento amministrativo

5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata. In particolare è fatto divieto ai consumatori di imballaggi conferire gli stessi nei circuiti di raccolta ordinari.

6. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.

Articolo 32 – Isole ecologiche

1. L'amministrazione Comunale promuove la realizzazione delle isole ecologiche fisse o mobili che hanno la finalità principale di conferimento del multimateriale secco al fine di ottenere :

- Una reale riduzione dello smaltimento in discarica;
- Il recupero dei materiali;

In particolare si prevede un sistema di soluzioni articolato che comprende:

- La raccolta e la suddivisione dei materiali riciclabili presenti nei rifiuti delle utenze domestiche e civili;
- La raccolta differenziata ed il recupero dei materiali dai rifiuti delle utenze commerciali;
- La raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi;
- La raccolta differenziata di alcune particolari classi di rifiuto, anche pericoloso presente nei rifiuti domestici.

2. Nelle isole ecologiche potranno essere riservati appositi spazi dedicati al conferimento della frazione umida dei rifiuti, con modalità che verranno individuate con apposito provvedimento amministrativo.

3. L'utente conferisce qualunque materiale nel contenitore specifico collocato nelle aree di servizio (isole ecologiche), preventivamente individuate dall'Amministrazione Comunale

4. Le isole ecologiche hanno funzione di organizzazione, controllo e di informazione rispetto alla raccolta differenziata.

Articolo 33 – Azioni di Sensibilizzazione

1. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, promuove periodicamente una azione di sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio con l'utilizzo di strumenti vari quali:

a) realizzazione di materiale informativo rispetto alla raccolta differenziata;

b) controllo delle modalità di conferimento

c) utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito.

Articolo. 34 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

Carte grafiche e imballi in cartone

1. La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc., escluse carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che per conferimento diretto da parte dei consumatori presso le isole ecologiche o con raccolta differenziata stradale.

2. La raccolta differenziata stradale della carta, e degli imballaggi in cartone, avviene in via residuale con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio e concordati con l'Amministrazione.

3. I suddetti contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un contenitore per la raccolta indifferenziata.

4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento (*normalmente settimanale*). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi. Sono previsti periodici lavaggi dei cassonetti e relativa disinfezione degli stessi.

5. La raccolta porta a porta riguarda sistemi di conferimento e di raccolta periodici in orari e con modalità predefinita dall'amministrazione e comunicata all'utente.

6. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati, schiacciati, legati e accatastati.

Articolo 35 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali carrellabili o mediante campane collocate nel territorio comunale

2. Lo svuotamento deve avere una frequenza settimanale idonea ad evitare qualsiasi problema di riempimento.

3. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto)

4. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande (bar, chioschi, ristoranti, pizzerie etc) conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta;

5. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso l'isola ecologica.

Articolo 36 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene con le modalità della raccolta PORTA A PORTA oppure presso le isole ecologiche.

2. Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altri imballaggi in plastica, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 22/1997 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del gestore del servizio, mediante conferimento diretto presso le isole ecologiche.

Articolo 37 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, particolarmente in occasione del primo taglio stagionale, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.

2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente mediante conferimento presso le isole ecologiche;

3. Potrà essere attivato in via sperimentale per una piccola porzione della popolazione il servizio di raccolta domiciliare mediante l'uso di contenitori composter di modeste dimensioni, secchielli e sacchetti in materiale biodegradabile.

4. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

5. In ogni caso, per il target di utenza potenzialmente interessato, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

6. La frazione verde non può, comunque, essere bruciata a distanze inferiori a 50 metri da abitazioni o strade.

Articolo 38 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;

3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D. Lgs. 508/1992.

4. La raccolta da utenze domestiche è effettuata mediante sistema sperimentale porta a porta, con l'utilizzo di contenitori carrellabili di modeste dimensioni, secchielli e sacchetti in materiale biodegradabile;

5. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

6. La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/1984 e s.m.i).

Articolo 39- Raccolta differenziata delle pile

1. Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori interni, di colore diverso rispetto a tutti gli altri. I contenitori sono sparsi per il territorio comunale, sono sistemati presso i punti vendita delle pile e batterie.

Articolo 40- Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso le farmacie.

2. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 41-Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.

2. La raccolta delle siringhe usate viene fatta in ordine prioritario nei perimetri scolastici e parchi urbani

3. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto;

4. Le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

5. I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi".

Articolo 42 - Raccolta differenziata degli accumulatori al piombo

1. Servizio previsto solo per utenze specifiche, quali officine meccaniche elettrauto etc

2. E' previsto il conferimento presso l'isola ecologica, dove vi sarà un contenitore con chiusura a tenuta resistente agli acidi e predisposto contro la dispersione, omologato per lo stoccaggio e il trasporto.

Articolo 43- Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Sono attivati servizi di conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali, legno, metalli, contenitori etichettati T o F, cartucce toner, componenti elettronici, frigoriferi e frigo congelatori, computer,

televisori e loro componenti, lampade a scarica di provenienza pubblica o privata, presso l'area ecologica .

2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

3. I materiali raccolti sono avviati presso la stazione di conferimento o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

4. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a singoli contenitori incustoditi diversi da quelli facenti parte delle aree ecologiche.

5. I rifiuti speciali assimilati agli urbani che non sono oggetto di raccolta differenziata devono essere conferiti esclusivamente presso l'isola ecologica.

Articolo 44- Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti direttamente da parte dell'utente all'isola ecologica nelle diverse frazioni merceologiche, oppure

-ritirati dal gestore del servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio

-consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 44, comma 5 del D. Lgs. 22/1997.

2. I beni durevoli, così come individuati all'art. 44, comma 5 del D. Lgs. 22/1997 e cioè:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori inertizzati e privati di elementi pericolosi quali oli etc;
- televisori;
- computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria inertizzati e privati di elementi pericolosi;
- ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici , nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli , eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose. In particolare operando una netta distinzione tra il circuito dei ferrosi e dei legnosi.

4. La frequenza e le modalità del ritiro dei rifiuti ingombranti deve essere pubblicizzata nelle diverse forme, al fine di disincentivare lo scarico abusivo degli stessi.

5. Qualora l'Amministrazione comunale in accordo con il gestore del servizio dovesse decidere di raggruppare i rifiuti ingombranti presso aree attrezzate, dovrà tener conto di quanto previsto nella circolare assessoriale del 25/05/1998 in merito al quantitativo di rifiuti da depositare temporaneamente, alle caratteristiche dell'area e al tempo di deposito consentito.

Articolo 45- Rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nelle isole ecologiche.

Articolo 46 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, alla Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 ed alle altre Leggi e Regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

10. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

11. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti.

TITOLO VI

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Articolo 47 - Definizioni

a) **Imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

e) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, esclusi i residui della produzione;

f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), del D.Lgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

g) **Prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

h) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

i) **Riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione di rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

l) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C del D. Lgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

m) **Recupero di energia:** l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;

n) **Riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biomentazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

o) **Smaltimento:** tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

p) **Operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;

q) **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

r) **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

s) **Pubbliche amministrazioni e organismo di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 142 e successive modifiche ed integrazioni, o loro concessionari;

t) **Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

u) **Accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obbiettivi di cui all'art. 37 D.Lgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

Articolo 48 - Obblighi e divieti dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi

1.E' fatto divieto per le attività commerciali, artigianali e di servizio, del conferimento al circuito ordinario di raccolta comunale dei propri rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

2.E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs 22/1997 e s.m.i. per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio, di utilizzo della discarica come opzione di smaltimento finale.

3.E' fatto obbligo per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio di servirsi di appositi circuiti distinti con avvio di materiale a riciclaggio e/o recupero;

4.L'Amministrazione Comunale fornisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio alle utenze commerciali, artigianali e di servizio presenti sia all'interno del periodo urbano sia nelle aree destinate ad attività produttive;

5. Le attività commerciali, artigianali e di servizio possono aderire al servizio di raccolta differenziata predisposto dall'Amministrazione Comunale, o in alternativa servizi di propri circuiti di raccolta per i rifiuti da imballaggio, fornendone la relativa dimostrazione. Avranno quindi diritto ad una riduzione della tariffa (nel momento in cui viene istituita) congruente con la riduzione delle quantità effettivamente conferite al servizio pubblico.

In particolare i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli stessi;

b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, di recupero dei rifiuti di imballaggio;

6. I produttori e gli utilizzatori di imballi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira;

7. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti;

8. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo;

9. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:

a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

b) aderire ad uno dei Consorzi di filiera con i quali l'Assessorato Difesa Ambiente ha stipulato apposito accordo di programma a garanzia della certezza dell'accettazione;

10. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato;

11. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'art. 26 dello stesso D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3 dell'art. 38 del D. Lgs. 22/97, di:

a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;

b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.

12. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a presentare

all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento alla normativa.

14. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai Consorzi di cui all'art. 40 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni dei cui all'art. 54 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

16. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Articolo 49 - Norma transitoria

1. La raccolta differenziata, intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di nuove, disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Titolo è introdotta gradualmente nel corso di tre anni solari successivi dalla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi annuali che prevedono:

- a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
- b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
- c) i costi di investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importi nel bilancio comunale;

d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

2. Una volta attivato il servizio di raccolta differenziata l'utente deve conferire i materiali raccolti solo con le modalità indicate dal gestore del Servizio.

TITOLO VII

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Articolo 50 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Gestore del Servizio nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n° 266.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata ed in generale alla tutela ambientale

3. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

4. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata e che le associazioni di cui al comma 1, concordino col Comune, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

5. Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti e/o dati in gestione dal pubblico servizio.

6. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare, nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- evitare lo spandimento di materiali liquidi e liquami sul suolo pubblico
- osservare le vigenti norme di sicurezza, vevolvi per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi di nettezza urbana

7. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

8. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con l'impresa che gestisce il servizio e/o con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

9. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica)
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
- alluminio in forma di lattine per liquidi
- metalli
- rifiuti ingombranti di origine domestica

si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani
- verde da giardino
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali assimilati
- oli e batterie auto

10. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

11. Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

12. Sono tenute, inoltre, a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non utilizzate.

13. Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti, con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Articolo 51 - Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

TITOLO VIII

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 52 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali posti a cura del gestore del Servizio a distanza non superiore di 100 metri, e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nel centro abitato e nelle altre aree appositamente individuate all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

Articolo 53 - Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate negli allegati al contratto, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

a) le strade asfaltate, classificate comunali come indicate negli allegati al contratto;

b) le piazze;

c) i marciapiedi;

d) le aiuole spartitraffico;

e) i percorsi pedonali e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;

f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

g) qualunque altro luogo pubblico o privato ad uso pubblico definito nel contratto.

Il servizio di pulizia delle strade comprende lo spazzamento da muro a muro ossia comprende la strada e i marciapiedi;

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi giornalieri;

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare e devono essere svolte in orari diversamente articolati in ragione delle peculiarità delle varie zone ove si effettua il servizio.

6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi.

7. Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Articolo 54 - Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore del Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Articolo 55 - Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.

3. Il fogliame raccolto, purché non inquinato da altre sostanze, deve essere accumulato in punti prestabiliti e qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, deve essere avviato ad impianto di compostaggio o all'isola ecologica.

4. E' fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU a meno che il quantitativo prodotto non renda impossibile la raccolta in modo differenziato.

Articolo 56 - Estirpazione delle erbe

1. Sarà altresì provveduto periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nelle vie e piazze comprese all'interno dell'abitato. I cumuli di vegetali formati saranno smaltiti secondo le indicazioni previste all'art. 53.

Articolo 57 - Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, amministratori o conduttori che devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto provenienti anche da terzi.

2. In caso di inadempienza e ove l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A. competente, con propria ordinanza in danno dei soggetti interessati intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di inosservanza alla stessa dispone affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

TITOLO IX

SERVIZI ACCESSORI

Articolo 58 - Lavaggio e disinfezione delle strade

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade, delle piazze, dei viali, del centro urbano e in tutte le zone in cui è previsto lo spazzamento deve essere eseguito di norma con frequenza mensile.
2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.
3. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
4. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o altro liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Articolo 59 - Pulizia e disinfezione delle fontane, delle caditoie stradali

1. Il Gestore del Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, poste su aree pubbliche, e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Il servizio di pulizia delle fontane deve essere fatto avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via;
3. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare almeno due interventi per ognuna nell'arco di un anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità, da concordare con l'Amministrazione.
4. Il servizio di pulizia delle caditoie deve essere tale da rendere facile l'afflusso delle acque nelle fogne anche in caso di pioggia consistente, si deve provvedere ad eliminare ogni possibile ostruzione.

Articolo 60 - Servizio di Sgombero neve

Spargimento di miscele antisdrucchiolevoli

Durante il periodo invernale, quando a causa dell'eccessiva umidità il suolo fosse reso scivoloso per il formarsi di ghiaccio, anche senza nevicate, il Gestore del Servizio deve provvedere allo spargimento di idonee miscele lungo le più importanti aree di circolazione allo scopo di assicurare sufficienti condizioni di transitabilità. La scelta delle opportune miscele destinate allo spargimento sul suolo pubblico avverrà previo parere dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 61 - Sgombero neve

Nel caso di caduta della neve, il Gestore deve attuare, nelle zone di competenza e non appena possibile, tutti i provvedimenti atti a ripristinare il traffico veicolare e pedonale.

Negli interventi, in caso di formazione di ghiaccio o di precipitazioni nevose si deve dare la precedenza a ponti, salite, strade di grande traffico, accesso ad uffici pubblici e a luoghi di pubblico interessate.

Articolo 62 - Reperibilità del personale

In caso di nevicata la ditta concessionaria deve rendere reperibile immediatamente anche se ciò avvenga nei giorni festivi o in orari notturni. Tale intervento avrà carattere di priorità rispetto agli altri servizi.

Articolo 63 - Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

1. I titolari di licenza di commercio, i concessionari ed occupanti di posti vendita all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche devono mantenere pulito il suolo al disotto ed intorno ai rispettivi banchi e posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal Servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

3. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, o direttamente, informando l'Amministrazione Comunale preventivamente sui tempi e modi, oppure tramite una convenzione col Comune.

4. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi pubblici aperti all'uso di fatto come spazio di attesa o di consumazione devono provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e degli spazi stessi (es. del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività), per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

5. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti, ovvero dal Gestore del Servizio tramite apposita convenzione che dovrà essere presentata al rilascio dell'autorizzazione.

6. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.

7. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, il Comune accerterà tramite la Pulizia Municipale l'identità dei responsabili e lo spazzamento sarà effettuato dal Gestore del Servizio che si rivarrà sugli stessi.

Articolo 64 -.Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi devono conservarli liberi da impaludamenti e inquinamenti. A tale scopo essi devono provvederli dei relativi canali di scolo e di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza. I proprietari dovranno evitare che si formino scorrimenti e smottamenti di terra vegetale dai loro terreni non recintati.

2. In caso di inadempienza ricorrono le fattispecie previste dall'art. 15 del presente regolamento;

Articolo 65 - Scarico di rifiuti in terreni liberi da costruzioni

E' vietato il deposito di immondizie di materiali putrescibili di qualunque genere o di residui industriali in terreni liberi da costruzioni.

TITOLO X

ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

Articolo 66 - Insediamenti sparsi

1. Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.

2. Nelle zone con insediamenti sparsi, la raccolta non è effettuata ma gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni o equiparati come precisato nell'art. 21 comma 3 del presente regolamento.

TITOLO XI

ZONE SENZA REGIME DI PRIVATIVA

Articolo 67 - Conferimento dei rifiuti

1. Nelle zone situate fuori dalle zone di raccolta obbligatoria di cui al comma 3 dell'art. 59 del Decreto 507, i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata, in uno dei contenitori più prossimi sistemato nella zona servita.

2. Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti urbani interni.

Articolo 68 - Spazzamento

1. Nelle zone di cui al presente Titolo il Gestore del Servizio non espleta lo spazzamento delle strade e i servizi accessori.

2. I proprietari e/o conduttori degli insediamenti sparsi possono richiedere al Gestore del Servizio lo spazzamento delle strade e gli altri servizi accessori; nel cui caso le spese, previamente comunicate, sono a carico dei richiedenti.

TITOLO XII

TRASPORTI DEI RIFIUTI

Articolo 69 - Automezzi

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo di smaltimento e/o nella stazione di trasferimento deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente all'effettuazione la gestione dei rifiuti, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio e le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del comma 1, art. 3, del presente regolamento.

I rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione da cui risulti in particolare:

- a) nome ed indirizzo del proprietario o detentore dei rifiuti,
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto,
- c) impianto di destinazione,
- d) nome ed indirizzo del destinatario,

il tutto in accordo con le previsioni dell'art. 15 del D. Lgs 22/1997 e s.m.i.

2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

Articolo 70 - RegISTRAZIONI prescritte per gli automezzi

Ogni automezzo è dotato di apposito foglio sul quale devono essere annotati i consumi di carburanti e lubrificanti nonché gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel corso del mese. Per ogni automezzo viene conservato un apposito libretto sul quale sono annotate le caratteristiche del veicolo, nonché i dati relativi agli accumulatori ai pneumatici ed alle riparazioni di una certa importanza eseguiti sull'automezzo medesimo.

Articolo 71 - Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto

I veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti devono avere caratteristiche tali da consentire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie della collettività e dei singoli ed essere conformi ai criteri dettati in materia dai competenti organi sanitari statali e regionali.

Comunque l'idoneità deve essere riconosciuta dall'Amministrazione Comunale sentito il parere del competente organo sanitario locale.

Articolo 72 - Sosta dei veicoli

La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento nel rispetto della prevenzione del personale addetto.

Articolo 73 - Stazioni di trasferimento - trasbordo

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al siti di smaltimento finale, il Gestore del Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure trasbordati direttamente nei veicoli adibiti al trasporto.

2. Le stazioni di trasferimento-trasbordo sono dislocati sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità dei rifiuti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscano un'eventuale impatto visivo negativo.

3. In riferimento al travaso e trasbordo delle raccolte differenziate si fa riferimento alle indicazioni della Circolare Assessoriale del 25.05.1998, inoltre l'attrezzatura di contenimento dei rifiuti organici putrescibili deve garantire una perfetta tenuta atta ad evitare la dispersione di colaticci e odori;

4. La manutenzione e la pulizia delle stazioni di trasferimento-trasbordo sono a cura del Gestore del Servizio.

TITOLO XIII

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Articolo 74 - Gestione dei rifiuti pericolosi

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività

Articolo 75- Obblighi dei produttori

1. I produttori di rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 8, comma 2.1, punto b del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui al predetto art. 7, comma 1, punto 1 e provvederà un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Il gestore del Servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 7 3° comma del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni riportati all'art. 6 del presente regolamento:

3. E' fermo l'obbligo del produttore dei rifiuti speciali o pericolosi di provvedere a sue spese allo smaltimento.

4. Ove il gestore del Servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del Servizio.

Articolo 76 -Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili.

1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.

2. Il centro di raccolta è autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. L'impianto di trattamento deve conformarsi alle prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I del D. Lgs. 209/2003;

3. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo.

4. Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonché, se assunto, l'impiego a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA.

5. In tale caso il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, effettua con le modalità previste dall'art. 5 comma 8 del D. Lgs 209/2003, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

6. Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, consegnandone copia.

7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D Lgs 209/2003, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata, nonché al trattamento del veicolo.

8. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo

9. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati al titolare del centro di raccolta, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

10. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 3 o del certificato di rottamazione libera il detentore del veicolo fuori uso dalla responsabilità civile penale e amministrative connesse alla proprietà ed alla corretta gestione dello stesso veicolo. Il possesso del certificato di cui al comma 7 libera, altresì, a partire dalla data di consegna del veicolo al centro di raccolta, il concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato dalle responsabilità assunte ai sensi del comma 7.

11. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927 - 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D. Lgs 22/1997;

12. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo così come individuate all'allegato III del D. Lgs. n° 209 del 24.06.2003.

13. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n° 122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

14. L'utilizzazione della parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Articolo 77 - Fanghi di depurazione

1. Il gestore dei servizi, mediante apposita convenzione con il produttore può provvedere allo smaltimento dei residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero) con cautele equivalenti a quelle precedentemente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I fanghi di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata di 1° categoria.

TITOLO XIV

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE E TASSA/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 78 - Modello unico di dichiarazione ambientale

1. I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero di rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per il tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Articolo 79 -Tassa e tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

1. **Nel transitorio** per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali assimilati agli urbani di cui al punto 2. dell'art. 8 del presente regolamento nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" vigente, ai sensi del citato D.Lgs. n. 507/93 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.

3. Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97 , i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dal Comune mediante l'istituzione di una tariffa;

4. La tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;

5. Nella modulazione della tariffa devono essere assicurate agevolazioni per le utenze domestiche, per le raccolte differenziate e riduzioni proporzionali alle quantità dei rifiuti assimilati avviati documentatamente a recupero.

Articolo 80 -Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 , lettera f) del D. Lgs. 22/1997, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero e allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

2. Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi ed ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nella città.

TITOLO XV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 81 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme in vigore nonché quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti.

Articolo 82 - Controlli

1. In attuazione al disposto dal D.P.R. n° 616 del 24/7/1997, art. 104, comma 2 e dalla L. 142/90 e s.m.i. e dall'art. 20 D.Lgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della Pulizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA.UU.SS.LL., e della vigilanza ambientale svolta dall'ARPA.

3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D.Lgs.22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 83 - Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede la Polizia Municipale.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

3. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, in rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.

Articolo 84 - Sanzioni

Per l'applicazione delle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme del presente regolamento si rimanda al regolamento che verrà appositamente approvato.

In materia di violazioni connesse alla gestione dei rifiuti si richiama quanto previsto nel D.LGS.22/97 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 85 - Efficacia del presente regolamento

1. Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.